



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA**  
**Senza scopo di lucro**  
**denominata "Società Italiana per la Ricerca sugli Oli Essenziali"**  
**in sigla "S.I.R.O.E.".**

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ASSOCIAZIONE**

**ARTICOLO 1** - E' costituita un'Associazione senza fini di lucro e senza finalità sindacali ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata **Società Italiana per la Ricerca sugli Oli Essenziali** in sigla **"S.I.R.O.E."**.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'Associazione ha sede in Roma, viale Regina Elena n. 299 – presso l'Istituto Superiore di Sanità.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie in tutto il territorio italiano.

**DURATA**

**ARTICOLO 2** – L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

**SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE**

**ARTICOLO 3** - L'Associazione si propone di stimolare attività di ricerca, divulgazione e formazione sugli oli essenziali, con lo scopo finale di assicurarne la migliore utilizzazione per la promozione e la tutela della salute pubblica.

Nello specifico delle attività di ricerca l'Associazione intende stimolare le attività in campo ambientale, alimentare, agronomico, biologico, microbiologico, farmacologico,

cosmetologico e clinico umano e veterinario, relativamente agli oli essenziali estratti da piante. Quanto alle attività educative e divulgative, l'Associazione intende stimolare iniziative finalizzate alla conoscenza dei risultati di:

- a) attività di ricerca agronomiche, biochimico-molecolari, microbiologiche, farmacologiche, cosmetologiche e cliniche, finalizzate al miglioramento della qualità, delle metodiche di estrazione e di tipizzazione degli oli essenziali e ad una migliore conoscenza delle caratteristiche generali degli stessi con particolare riguardo allo studio dei meccanismi tossicologici, molecolari e cellulari di quelli a potenzialità terapeutiche e/o di prevenzione con finalità in campo alimentare, cosmetologico e clinico (umano e veterinario), oltre che agli estratti ritenuti utili all'ambiente;
- b) danni derivanti da un uso scorretto ed incontrollato dei cosiddetti prodotti naturali in genere ed in particolare degli oli essenziali;
- c) diffusione a livello degli operatori sanitari (intesi come varie figure professionali), compresi Istituti e Centri di Ricerca, Dipartimenti Universitari e altri Enti preposti, la conoscenza del reale profilo agronomico, fitopatologico, microbiologico, chimico, farmacologico, clinico e tossicologico degli stessi oli essenziali;
- d) diffondere a livello del pubblico una adeguata sensibilità verso un corretto approccio al prodotto naturale, specie se inteso come olio essenziale;
- e) divulgare e promuovere il concetto di alimentazione biologica e integrazione naturale ai rimedi convenzionali come base per il mantenimento della salute, anche attraverso pubblicazioni;
- f) per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione svolgerà, nel territorio nazionale in cui è rappresentata in quasi tutte le regioni, le sue attività, finalizzate a:
  - 1) adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni tecnico-sanitarie erogate, non trascurando la promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate (in vitro, ex-vivo ed in vivo) e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;
  - 2) promuovere lo sviluppo e la diffusione della cosiddetta medicina aromatica (che si avvale di oli essenziali), in particolare nell'ambito agro-alimentare, botanico e fitopatologico, in ambito della ricerca microbiologica, molecolare, ultrastrutturale, immunologica, in ambito biomedico, nella stessa medicina dell'uomo e dell'animale, nella farmacia e tra gli operatori sanitari in genere;

- 3) diffondere la conoscenza dei prodotti a base di oli essenziali e derivati e del loro corretto utilizzo tra i consumatori e in ambito scolastico;
- 4) stimolare attività di studio, documentazione e ricerca sulle tematiche relative con particolare riguardo ad un corretto utilizzo degli oli essenziali puri e biologici e dei prodotti che li contengono, singolarmente ed in Associazione a farmaci allopatrici ed all'osservazione e segnalazione di eventuali effetti collaterali (con specifici progetti di farmacovigilanza) nell'ambito della medicina delle cure primarie;
- 5) favorire attività di formazione e aggiornamento professionale che privilegino metodologie di apprendimento attivo e che prevedano l'utilizzo di tecnologie informatiche rivolte a medici, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, agronomi, cosmetologi, nutrizionisti, tecnologi alimentari e ad altri operatori sanitari e figure affini, nell'ottica di diffondere conoscenze ad alto livello scientifico sulla medicina denominata aromatica e sul suo corretto utilizzo.

L'attività si esplicherà con l'organizzazione di corsi, workshops, convegni, e con la preparazione di materiale cartaceo e non; al fine di implementare le attività sopra elencate, è previsto l'utilizzo di un sito web a differenti livelli di approfondimento scientifico per il consumatore e le varie figure professionali;

- 6) promuovere il controllo di qualità e delle caratteristiche chimiche, biologiche e farmacologiche degli oli essenziali, degli idrolati e dei prodotti a base di essi;
- 7) favorire attività di studio e di ricerca, anche in ambito biologico e agronomico e botanico, tecnico-farmaceutico, su aspetti relativi alla salvaguardia, alla coltivazione, all'estrazione dell'olio essenziale ed alla messa a punto di forme farmaceutiche attive e ben tollerate, utili anche nell'industria cosmetica ed alimentare. L'attività prevede anche la creazione/fruizione di un orto botanico didattico e dimostrativo che avrà lo scopo di avvicinare gli operatori sanitari professionali ed i consumatori al mondo delle piante officinali aromatiche, coinvolgendo anche il settore della scuola e organizzando inoltre visite guidate ed escursioni naturalistiche per i discenti di corsi di formazione.

L'Associazione, che si ritiene di rilevanza nazionale e internazionale, può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni. Prevista anche la collaborazione con il Ministero della salute, le Regioni e le istituzioni sanitarie pubbliche per la elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostici-terapeutici e la promozione dell'innovazione e della qualità dell'assistenza, alla luce di evidenze scientifiche relative all'uso razionale degli oli essenziali.

L'Associazione potrà inoltre svolgere tutte quelle attività ritenute utili al raggiungimento dei fini istituzionali e potrà stipulare convenzioni con enti, uffici, associazioni, potrà aderire o dissociarsi da associazioni similari e complementari e godere di contributi pubblici e privati per l'effettuazione delle attività, partecipando anche a bandi e/o concorsi pubblici.

## **PATRIMONIO**

**ARTICOLO 4** - Il patrimonio è costituito:

- dalle quote associative;
- da eventuali redditi patrimoniali dell'Associazione;
- da contributi volontari di terzi e da eventuali beni mobili e immobili di cui l'Associazione diventi proprietaria per acquisti, lascito, donazioni e devoluzioni, previa delibera del Consiglio Direttivo;
- da contributi volontari degli associati.

Le quote associative e/o i contributi volontari non sono rivalutabili né trasferibili a nessun titolo tranne per casi di trasferimenti a causa di morte.

## **ASSOCIATI**

**ARTICOLO 5** - Chiunque, a domanda scritta, accompagnata da lettera di presentazione firmata da un associato, può chiedere di far parte dell'Associazione, purché in possesso di titolo di studio o/e esperienza ritenuti idonei, affini alla materia oggetto di ricerca da parte dell'Associazione denominata S.I.R.O.E.

La validità della qualità di Associato, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote associative annuali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

Sono escluse le partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e ad usufruire dei servizi offerti dall'Associazione.

Possono essere nominati associati onorari coloro i quali abbiano svolto attività di rilievo nell'interesse dell'Associazione stessa. Tale qualifica può essere conferita su proposta di un associato. Gli associati onorari sono esonerati dal versamento della quota di partecipazione annuale e non possono rivestire cariche sociali e non hanno diritto di voto in assemblea. Vengono accolti quali associati sostenitori soggetti individuali, Enti, Società, Aziende o altre Associazioni che versino una quota annuale pari almeno a dodici volte la quota individuale annuale fissata per l'anno in corso dal Direttivo stesso.

**ARTICOLO 6** - Gli associati partecipano all'Assemblea con diritto di discussione e di voto, eleggono i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione e sono eleggibili alle relative cariche.

**ARTICOLO 7** - La qualità di associato si perde per dimissioni oppure per esclusione a causa di indegnità, conseguente a condanna penale che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o per il mancato pagamento della quota annuale.

In quest'ultimo caso la perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale delibera dev'essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**ARTICOLO 8** - Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo composto da Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere e Consiglieri.

## **L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

**ARTICOLO 9** – L'assemblea è costituita da tutti gli associati aventi diritto di voto in regola con il versamento periodico delle quote associative e formalmente iscritti nel libro degli associati almeno 5 giorni prima della convocazione dell'organo stesso. Ciascuno di essi dispone di un voto che può essere delegato ad un altro associato secondo il principio di cui all'art. 2532 c.c.. Ogni delegato può essere portatore di non più di 2 (due) deleghe. Le delibere dell'assemblea vincolano tutti gli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che nomina all'occasione un Segretario che redige, su apposito libro, processo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

**ARTICOLO 10** - Gli associati sono convocati almeno una volta all'anno in Assemblea ordinaria e tutte le volte che occorrerà in Assemblea straordinaria. L'Assemblea può essere convocata anche nel caso che almeno 1/3 (un terzo) degli associati ne facciano domanda scritta. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, mediante avviso inviato con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica con ricevuta dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri dell'Associazione e, nel caso di concomitante giornata scientifica o di informazione o convegno, con manifesto affisso nella sede dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. Gli avvisi e il manifesto dovranno contenere l'indicazione degli argomenti da trattare e l'ordine dei lavori, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione. L'assemblea può essere convocata nella sede dell'Associazione o anche altrove purchè nel territorio nazionale e può essere svolta sia con presenza fisica che a distanza facendo ricorso anche a più di una modalità di partecipazione a distanza. Partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione che consentono un collegamento audio-video (come le varie forme di videoconferenze), le piattaforme audio-video passive purché accompagnate dalla possibilità di intervenire a distanza tramite ad esempio mail o telefono e di votare in via telematica e le "conference call", vale a dire un collegamento audio continuo con la partecipazione ed il voto telefonico.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. L'assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

**ARTICOLO 11** - L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, delibera sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e relative modifiche, sulla relazione finanziaria, sull'ammontare della quota annuale, sulle modifiche da apportare allo statuto dell'Associazione, sull'adozione di un regolamento interno e su ogni altra proposta del Consiglio Direttivo.

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**ARTICOLO 12** - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di sette membri ad un massimo di quindici membri. I membri dello stesso Consiglio

vengono eletti dall'Assemblea e rimangono in carica per tre anni con possibilità di rielezione. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione che presiede il consiglio stesso, il vice-presidente, il tesoriere ed il segretario.

**ARTICOLO 13** - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna. Il Consiglio è organo deliberante e ad esso è demandato in particolare di provvedere alla formazione del bilancio di previsione e del relativo programma di azione, alla stesura dei conti consuntivi e delle relazioni sulla attività svolta. Il Consiglio studia i problemi, esamina e delibera sulle proposte formulate per la soluzione dei problemi medesimi, predisporre l'eventuale regolamento interno, decide di avvalersi della collaborazione di referenti ed eventuali impiegati dell'Associazione determinandone le attribuzioni e gli assegni, delibera sulle liti attive e passive, nonché su tutti gli altri argomenti, esclusi quelli riservati all'Assemblea degli associati. Nomina i soci onorari. Delibera sull'accettazione di contributi volontari di terzi e per acquisti, lasciti, donazioni e devoluzioni di eventuali beni mobili e immobili. Delibera sulla radiazione degli associati dal relativo libro. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'assemblea degli associati.

**ARTICOLO 14** - Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio può essere convocato anche su domanda firmata da almeno un terzo dei suoi membri per specificati motivi. Gli avvisi di convocazione sono inviati a domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica con ricevuta dell'avvenuto ricevimento e devono contenere l'indicazione degli oggetti da trattarsi e l'ordine dei lavori.

**ARTICOLO 15** - Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre che sia presente almeno la metà dei suoi membri. L'assenza ingiustificata di un Consigliere per 3 (tre) sedute consecutive, può comportare la decadenza su delibera del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

## **IL PRESIDENTE**

**ARTICOLO 16** – Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, del quale è membro, nella prima riunione e comunque non oltre sette giorni dall'elezione del Consiglio stesso. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente rappresenta l'Associazione e convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea degli associati.

## **IL VICE-PRESIDENTE**

**ARTICOLO 17** - Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento esercitandone le funzioni.

## **IL SEGRETARIO**

**ARTICOLO 18** - Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio stesso, si incarica della tenuta e dell'aggiornamento del Libro degli associati e adempie tutte le mansioni di segreteria.

## **IL TESORIERE**

**ARTICOLO 19** - Il Tesoriere è delegato, in nome e per conto del Presidente, ad accendere il conto corrente da intestare all'Associazione nonché ad effettuare le relative operazioni bancarie con delega di firma; ottempera alle mansioni di cassa e redige il bilancio consuntivo e preventivo annuale che verrà poi approvato dall'assemblea; tiene ed aggiorna i libri contabili e gestisce le operazioni societarie.

## **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**ARTICOLO 20** – Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da due membri effettivi e da un membro supplente, eletti dall'Assemblea anche tra i non associati dell'Associazione. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea. I Revisori dei conti restano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

## **MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento**

**ARTICOLO 21** - Qualsiasi modifica allo Statuto dovrà essere deliberata dall'assemblea degli associati, con la presenza di almeno 1/2 degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



**ARTICOLO 22** - Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberata dall'assemblea degli associati, con la presenza di almeno 1/2 degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa (se presente) dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione). La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

### **RENDICONTO ECONOMICO/FINANZIARIO**

**ARTICOLO 23** – Il rendiconto economico/finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro 4 mesi dalla fine di ogni esercizio devono essere predisposti dal Tesoriere ed approvati dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio per essere poi sottoposti all'assemblea degli associati entro il 30 giugno di ciascun anno per la definitiva approvazione.

Il rendiconto economico/finanziario consuntivo e preventivo devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione. L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

**ARTICOLO 24** - Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle disposizioni di legge in materia.